

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento del deputato Lovito, già da me più volte accennato alla Camera. Chi l'approva sorga.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Omar, il quale consiste nel determinare il numero degli accorrenti, collocando, invece delle parole « o quando per numero troppo scarso di concorrenti, » le seguenti: « o quando il numero dei concorrenti sia minore di tre. »

Chieggo se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Adesso metto ai voti l'articolo quale è stato redatto dalla Commissione.

CASATI. Io aveva proposto un'aggiunta a questo articolo.

PRESIDENTE. L'aggiunta viene dopo.

CASATI. Ma, siccome nel nuovo articolo della Commissione fu già trasfusa l'idea che si conteneva nella mia aggiunta, io dichiaro di ritirarla.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo della Commissione:

« Quando manchino le offerte, o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di 40 dal giorno in cui l'asta rimase deserta, mediante pubblici avvisi e cogli stessi modi e formalità stabilite negli articoli precedenti.

« Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo, quanto nell'articolo 23. »

Quanto al numero degli articoli è poi in facoltà della Commissione di coordinarli meglio, occorrendo, finita che sia la discussione della legge.

Metto ai voti l'articolo 28.

(È approvato.)

Dopo l'articolo 28 la Commissione propone un'aggiunta all'articolo 30 che è già stato votato in parte.

Il primo comma è così concepito:

« Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina per trattative private dal Consiglio comunale sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei comuni consorziati. »

Questo comma è già stato votato.

Ora, la seconda parte era stata soppressa, e la terza è stata mandata alla Commissione per vedere di coordinarla colla prima.

La Commissione quindi, conservando l'ultimo comma, propone tra esso ed il primo il seguente:

« In questo caso il Consiglio comunale o la rappresentanza dei comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge

relativamente alle cauzioni, alle scadenze, alle esecuzioni fiscali, ai casi di decadenza del contratto. »

Poi viene l'ultimo comma:

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto. »

Una voce a sinistra. Non è stampata questa proposta!

PRESIDENTE. Si è stampata in parte, quello che non è stampato sono le parole: « senza derogare, ecc. » sino alla fine di quel comma.

VACHELLI. Io aveva presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 30 della Commissione, stampato; ma ora che ne ho sentita la nuova redazione, la quale comprende appunto le idee importanti che io intendeva proporre col mio emendamento, accetto l'articolo della Commissione, e ritiro la mia proposta.

PIROLI. Io non aveva notizia di questa modificazione ultima, sulla quale domando di fare un'osservazione. A me pare che non sia necessario il disporre che il comune non potrà, nelle condizioni del contratto di esazione, derogare alle norme per le esecuzioni fiscali. Il procedimento è di ordine pubblico, e s'intende senza altro che la processura esecutiva, quale sarà stabilita nella presente legge, avrà luogo sempre e qualunque sieno i patti speciali che vi saranno tra comune ed esattore. Il mettere questa condizione farebbe supporre che con patti privati si potesse derogare alle relative disposizioni, lo che non può essere.

Io spero che i miei colleghi della Commissione vorranno consentire che sia tolto questo punto.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Sarebbero tolte le parole: « esecuzioni fiscali. »

Metto ai voti con questa modificazione il secondo e terzo comma dell'articolo 30.

Li rileggo:

« In questo caso il Consiglio comunale o la rappresentanza dei comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze, ai casi di decadenza del contratto.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto. »

(Sono approvati.)

Metto ai voti l'intero articolo 30.

(È approvato.)

« Art. 31. Se il comune non provvede in tempo utile alla nomina dell'esattore, il prefetto provvede d'ufficio a carico del comune, e per un anno, per gli effetti di questa legge. »

Mi pare che anche quest'articolo era stato rimandato alla Commissione, ma non lo trovo modificato fra gli emendamenti.

VILLA PERNICE, relatore. Essendo stato variato l'ar-